

## CONTRO I CRIMINI AMBIENTALI NON BASTANO SOLO LE SANZIONI PENALI



di Cosimo Pacciolla

*Head of Legal Risk Management & Integrated Compliance - Kuwait Petroleum Italia*

L'Unione Europea ha compiuto un ulteriore passo nel campo della protezione ambientale con l'adozione della Direttiva 2024/1203, approvata l'11 aprile 2024. In particolare, la Direttiva contiene 30 articoli che aggiornano la tutela penale dell'ambiente attualmente esistente: si rivolge agli Stati (art.30), entra in vigore il 20° giorno successivo alla pubblicazione in GUUE (avvenuta il 30 aprile '24), quindi dal 20 maggio 2024.

Gli Stati membri dovranno conformarsi alla nuova Direttiva entro il 21 maggio 2026.

Questa direttiva, che rafforza la tutela penale dell'ambiente, si inserisce in un quadro legislativo europeo volto a combattere i crimini ambientali, che negli ultimi anni sono aumentati in modo esponenziale, causando gravi danni agli ecosistemi e alla salute umana.

L'obiettivo principale della direttiva è di rispondere alla crescente necessità di contrastare le attività illecite che minacciano l'ambiente, come l'inquinamento, il traffico illecito di rifiuti, la deforestazione illegale e il bracconaggio, spesso collegati a reti criminali transnazionali.

Negli ultimi anni, i crimini ambientali sono infatti diventati una delle principali forme di criminalità organizzata a livello globale, In base ai dati UE la criminalità ambientale è la 3ª attività criminale al mondo, dopo il traffico di stupefacenti e la contraffazione e cresce a un tasso del 5-7% l'anno, provocando perdite per 110-281 miliardi di dollari ogni anno.

Questa emergenza ha spinto la UE a rivedere le normative esistenti e a inasprire le sanzioni per le condotte più gravi. La Direttiva 2024/1203 risponde quindi a un'esigenza concreta: proteggere l'ambiente tramite un sistema giuridico più efficace che includa l'uso del diritto penale come deterrente contro le condotte illecite.

### **I punti chiave della Direttiva 2024/1203**

La Direttiva introduce una serie di innovazioni significative:

- Ampliamento delle fattispecie penalmente rilevanti: la nuova direttiva include una gamma più ampia di condotte illecite, che vanno oltre l'inquinamento e i danni diretti agli ecosistemi. Ad esempio, il traffico illegale di specie selvatiche, l'uso di sostanze chimiche nocive o l'apertura e la dismissione di impianti, sono ora considerate reati perseguibili penalmente.

È importante sottolineare la sanzionabilità delle condotte anticipata al momento della commercializzazione o addirittura della produzione di sostanze pericolose per l'ambiente.

- Aumento delle sanzioni: uno degli elementi centrali della direttiva è l'inasprimento delle sanzioni per i reati ambientali più gravi. Le multe e le pene detentive sono aumentate per disincentivare le attività illegali. La direttiva stabilisce anche che le sanzioni siano proporzionate alla gravità del danno ambientale e includano misure compensative per ripristinare l'ecosistema danneggiato.
- "ECOCIDI": quanto sopra è particolarmente significativo per i c.d. "Reati qualificati" (o "ECOCIDI") che si concretizzano nel caso in cui un reato di cui alla Direttiva, è commesso intenzionalmente e provoca:
  - a. la distruzione di un ecosistema di dimensioni o di valore ambientale considerevoli o di un habitat all'interno di un sito protetto o danni diffusi e rilevanti, irreversibili o duraturi, a tale ecosistema o habitat;
  - b. o danni diffusi e rilevanti, irreversibili o duraturi alla qualità dell'aria, del suolo o delle acque.
- Responsabilità delle persone giuridiche: la Direttiva prevede che non solo gli individui, ma anche le aziende possano essere chiamate a rispondere penalmente per i crimini ambientali. Le imprese che non rispettano le normative ambientali saranno soggette a pesanti sanzioni, tra cui la sospensione delle attività e la confisca dei profitti ottenuti attraverso pratiche illecite.

A quest'ultimo proposito è importante sottolineare come i nuovi reati ambientali saranno punibili (artt. 5 e 7) con la reclusione, a seconda della durata, della gravità o della reversibilità del danno, in particolare:

- per i cosiddetti reati *qualificati* il massimo è di 8 anni di reclusione;
- per quelli che causano la morte di una persona 10 anni;
- per tutti gli altri 5 anni.

Inoltre, per le imprese è previsto il risarcimento del danno ed il ripristino dell'ambiente danneggiato, oltre a sanzioni pecuniarie pari al 3 o 5% del fatturato annuo mondiale o, in alternativa, da 24 a 40 milioni di euro.

- Cooperazione tra gli Stati membri: un altro aspetto chiave della direttiva è il rafforzamento della cooperazione tra le autorità giudiziarie e di polizia degli Stati membri. Poiché molti crimini ambientali sono di natura transnazionale, è fondamentale garantire un'efficace collaborazione tra paesi per perseguire i responsabili.
- Formazione e sensibilizzazione: infine, la direttiva promuove la formazione delle autorità competenti in materia ambientale e l'educazione dei cittadini. La prevenzione dei crimini ambientali richiede infatti una maggiore consapevolezza da parte del pubblico e una preparazione adeguata delle forze dell'ordine e dei magistrati.

### **L'importanza della Direttiva 2024/1203 nel contesto globale**

Per esprimere un giudizio sulla Direttiva 2024/1203 sarà, tuttavia, essenziale verificare se e come la stessa verrà recepita negli Stati membri. In particolare, sarà necessario porre una particolare

attenzione al coordinamento delle nuove disposizioni con l'apparato penalistico esistente, che nel nostro ordinamento, ad esempio, ha assunto soprattutto con l'introduzione dei delitti di cui alla Legge n. 68/15 una particolare maturità, e più in generale con il sistema regolatorio proprio della disciplina ambientale.

È necessario chiedersi se un mero inasprimento sanzionatorio possa davvero rendere più efficace il contrasto alla criminalità ambientale.

Piuttosto che focalizzarsi sul solo aspetto sanzionatorio, ogni intervento legislativo, che pretenda di affrontare nella sua interezza le problematiche connesse alla tutela dell'ambiente, non potrà prescindere da un'opera di semplificazione oggettiva delle filiere amministrative di gestione ambientale e da un serio tentativo di rivalutazione e responsabilizzazione della posizione della Pubblica Amministrazione. La tutela dell'ambiente, oltre che dal diritto penale, deve essere garantita contrastando le inefficienze burocratiche e le inerzie politiche e amministrative.